SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 1998, n. **493.**

Attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di taluni prodotti nella Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 96/90/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato *A*, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* provengono, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'allegato II, da stabilimenti:

1) registrati dalle competenti autorità del Paese terzo, nel caso del miele e nel caso dei prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3 e 5, parte B, capitoli 12 e 13, capitolo 14, punto I, limitatamente allo stallatico liquido non trasformato, e capitolo 15;

2) compresi in un elenco da redigersi in sede comunitaria, nel caso di prodotti diversi da quelli di cui al punto 1);»;

b) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità, in attesa che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere *d)* ed *e)*.».

Art. 2.

1. Il capitolo 2 dell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, è sostituito dal seguente:

«Capitolo 2

1. In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili:

a) all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato;

b) alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano;

c) agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano;

d) agli scambi e alle importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano ottenuti da specie animali non disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:

1) sanità animale e *status* sanitario delle mandrie lattiere, tenuto conto, in particolare, della tubercolosi e della brucellosi;

2) igiene della mungitura, igiene della raccolta, del trasporto, del trattamento e della trasformazione del latte e igiene del personale;

3) ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze nocive nel latte o nei prodotti a base di latte;

4) criteri applicabili al latte crudo quale materia prima;

5) criteri microbiologici applicabili ai prodotti finiti;

e) alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie animali non soggette a requisiti specifici, in particolare di carni di rettili e relativi prodotti, destinate al consumo umano, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:

1) criteri microbiologici e parassitologici;

2) igiene nella macellazione;

3) ricerca dei residui.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per quanto concerne le direttive 96/90/CE e 92/118/CEE v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».

— La direttiva 96/90/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 13 del 16 gennaio 1997.

— La direttiva 92/118/CEE è pubblicata in C.U.C.E. L. 62 del 15 marzo 1993.

— La direttiva 89/662/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 395 del 30 dicembre 1989.

— La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 224 del 18 agosto 1990.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 (Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche), come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. — 1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2, alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le condizioni stabilite per gli scambi.

2. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se:

a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi predisposti in sedi comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegati I e II;

b) *provengono, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'allegato II, da stabilimenti:*

1) *registrati dalle competenti autorità del paese terzo, nel caso del miele e nel caso dei prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3 e 5, parte* B *capitoli 12 e 13, capitolo 14, punto I, limitatamente allo stallatico liquido non trasformato, e capitolo 15;*

2) *compresi in un clenco da redigersi in sede comunitaria, nel caso di prodotti diversi da quelli di cui al punto 1);*

c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e II e dall'articolo 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o da altra autorità riconosciuta in sede comunitaria;

c-bis) *preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità, in attesa che in sede comunitaria vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, 1ettere* d) *ed* e).

3. Gli elenchi di cui al comma 2, lettera *a),* e i modelli di certificato di cui al comma 2, lettera *c),* sono pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In attesa degli elenchi di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e quelle in materia di certificati di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi; il Ministero della sanità informa in Commissione europea, in sede di Comitato veterinario permanente, sulle inadempienze riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate nei Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti.

5. In attesa di disposizioni adottate in sede comunitaria, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I destinati a laboratori di sperimentazione nonché l'importazione, sotto forma di campione commerciale dei prodotti di cui agli allegati I e II devono avvenire previa autorizzazione del Ministero della sanità alle condizioni in essa specificate.

6. Ai fini dell'importazione:

a) i prodotti di cui all'allegato I destinati ai laboratori di sperimentazione devono essere accompagnati da documenti la cui natura e il cui contenuto sono stabiliti dal Ministero della sanità;

b) la singola partita dei prodotti di cui agli allegati I e II sotto forma di campione commerciale deve essere accompagnata dall'autorizzazione.

7. Se la partita di campioni commerciali è destinata ad altro Stato membro, si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, previo accertamento che essa sia accompagnato dall'autorizzazione rilasciata dallo Stato menbro destinatario che è responsabile del fatto che la partita soddisfi le condizioni previste dall'autorizzazione».

Note all'art. 2:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 474, v. in nota all'art. 1.

— Il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, reca: «Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato del latte e di prodotti a base di latte».

99G0033

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 2 dicembre 1998.

Delega del Ministro per la funzione pubblica per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Gianclaudio Bressa.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1998 di nomina dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1998, n. 251;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998 di nomina dei Sottosegretari di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con il quale l'on. Gianclaudio Bressa è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1998, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica dott. Angelo Piazza, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597 e 14 aprile 1994, n. 321, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1994 e n. 125 del 31 maggio 1994, recanti i regolamenti sull'organizzazione e sulle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e sull'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del medesimo Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, e l'art. 1, lettera *d),* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, n. 129;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e Agenzia per la promozione del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1995, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato on. Gianclaudio Bressa la cura delle funzioni indicate negli articoli del dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa, e ferma restando la facoltà del Ministro di esercitare direttamente le attribuzioni di seguito indicate, il Sottosegretario di Stato on. Gianclaudio Bressa è incaricato di esercitare le funzioni di competenza del Ministro attinenti alle seguenti materie:

a) l'attività inerente ai compiti ispettivi e di vigilanza sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sull'ottimale utilizzazione delle risorse umane, sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni sulla rilevazione e sul controllo dei costi, sulla verifica degli effettivi fabbisogni e dei risultati, sull'applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti;

b) le iniziative e le proposte inerenti ai servizi sociali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

c) il procedimento di istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compreso la richiesta di parere al Consiglio di Stato;

d) le attività in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazione, di individuazione degli uffici dirigenziali e delle relative funzioni e di determinazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni, nonché della loro ridefinizione periodica, ad esclusione delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

e) l'adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

f) la formazione del personale della pubblica amministrazione e l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con esclusione delle nomine del comitato direttivo, del direttore, del segretario generale e dei presidenti delle commissioni di concorso;

g) il coordinamento delle attività dei servizi di controllo interno, degli uffici per le relazioni con il pubblico e dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione; l'albo dei dirigenti pubblici; l'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche;

h) l'intesa per la rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni;

i) la presidenza della conferenza dei dirigenti generali preposta ai servizi del personale e di organizzazione in caso di assenza o impedimento del Ministro;

l) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1988, n. 482;

m) la contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro pubblico, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, nonché le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate;

n) l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche.

2. Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica il Sottosegretario di Stato è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritte e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 dicembre 1998

Il Ministro: PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 8

97A0359

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 18 dicembre 1998, n. **494.**

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2080/92 del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/96;

Visto il regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione del 5 maggio 1994, concernente le modalità relative al monitoraggio dei programmi approvati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia»;

Visto il decreto-legge del 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio», ed in particolare l'articolo 17 che disciplina la potestà regolamentare del Governo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990)», ed in particolare l'articolo 4, comma 3;

Visto il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 30 luglio 1998;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 183/98 espresso nell'adunanza generale del 29 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 8422 - U.L. del 21 novembre 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento detta le norme applicative per il regime di aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze.

2. Sono fatti salvi gli speciali statuti delle province autonome di Bolzano e Trento e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

Art. 2.

Procedura di gestione

1. L'A.I.M.A. assicura, attraverso l'emanazione di apposite direttive, che le procedure amministrative, di cui ai successivi articoli 3, 5, 7 e 10, si svolgano secondo criteri di omogeneità ed uniformità su tutto il territorio nazionale ed in modo conforme alla normativa comunitaria.

Art. 3.

Verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

1. Per verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento si intendono tutte le attività amministrative e tecniche, svolte sulle domande di adesione al regime di aiuti pervenute agli uffici delle regioni, e ritenute ammissibili da questi uffici, allo scopo di verificarne l'ammissibilità sia sotto il profilo formale e sostanziale che sotto il profilo tecnico, agronomico e forestale.

2. Nell'ambito delle verifiche istruttorie sono effettuati sopralluoghi nella misura minima del 50% delle domande risultate ammissibili sulla base della documentazione presentata.

In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia e dai programmi regionali di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 di seguito menzionati come programmi regionali, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, richiede all'interessato le integrazioni o le correzioni necessarie.

3. Le verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento sono svolte dagli uffici regionali individuati dai rispettivi programmi regionali.

4. Nel corso dell'istruttoria l'A.I.M.A. supporta il competente ufficio regionale attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo, effettuando verifiche incrociate tendenti ad evitare che una azienda benefici, per il medesimo anno di applicazione, di più aiuti incompatibili tra loro.

Art. 4.

Esito delle verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di rimboschimento e miglioramento

1. Qualora durante l'istruttoria siano accertate false dichiarazioni la domanda è respinta.

2. La domanda di aiuto viene inoltre respinta se, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 3 e dal comma 4 del presente articolo, l'istruttoria abbia evidenziato irregolarità, incompletezza della documentazione, mancanza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dai programmi regionali.

3. La domanda è inoltre respinta per la singola tipologia di aiuto qualora l'ufficio istruttore accerti, tramite sopralluogo, che la superficie da rimboschire o migliorare o i chilometri di strade dichiarati in domanda siano inferiori ai valori minimi previsti dai programmi regionali.

4. L'ufficio istruttore procede al ricalcolo delle superfici o dei chilometri di strade forestali da ammettere all'aiuto sulla base di quanto accertato.

5. In caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente o per negligenza grave, l'imprenditore interessato è escluso dal beneficio di qualsiasi aiuto previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 e può assumere un nuovo impegno solo dopo due anni a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accertamento, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative.

Art. 5.

Accertamenti finali dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento

1. Per accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento si intende l'accertamento svolto dagli uffici regionali competenti, mediante sopralluoghi, al termine dei lavori, diretto ad accertare l'esecuzione degli interventi e la loro conformità qualitativa e quantitativa agli impegni assunti in domanda e ammessi in sede istruttoria.

2. Rientrano nei suddetti accertamenti anche le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori fino ad un massimo del 70% delle spese relative agli investimenti programmati, qualora il beneficiario ne abbia fatto richiesta sulla base di una facoltà riconosciutagli dai programmi regionali.

3. Gli accertamenti finali hanno per oggetto tutte le domande ammesse all'aiuto in relazione alle quali siano stati realizzati gli interventi autorizzati nella fase istruttoria e sono condizione per la liquidazione dell'aiuto.

Art. 6.

Esito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento e di miglioramento

1. Sulla base di quanto verificato in sede di accertamento finale, i beneficiari vengono inseriti negli elenchi di liquidazione per gli importi effettivamente dovuti.

2. Qualora, in sede di accertamento finale, si verifichi che la superficie rimboschita o migliorata o i chilometri di strade forestali effettivamente attuati siano inferiori a quelli previsti come misura minima da ciascun programma regionale, l'aiuto non viene concesso.

3. Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati siano inferiori a quelli ammessi, l'aiuto viene concesso e liquidato solo su quello accertato.

4. Qualora la superficie rimboschita e migliorata o i chilometri di strade realizzati risultino superiori a quelli ammessi, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie rimboschita e migliorata o dei chilometri ammessi e finanziati.

5. L'identificazione delle superfici viene eseguita sulla base di adeguata documentazione e dichiarazioni rese da un tecnico abilitato.

Art. 7.

Verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.

1. Le verifiche di cui al presente articolo, effettuate dalle regioni su tutte le domande di aiuto per il mancato reddito, comprendono le attività istruttorie finalizzate all'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione dell'aiuto compensativo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (CEE) n. 2080/92.

2. Nell'ambito delle attività istruttorie sono compresi i sopralluoghi pari almeno al 10% delle domande ammissibili selezionate sulla base dell'analisi di rischi di cui al successivo articolo 19.

3. In particolare per le misure che presuppongono la qualifica di imprenditore agricolo, dovrà essere accertato che almeno il 25% del reddito complessivo del beneficiario derivi direttamente dall'attività agricola. Tale accertamento può comprendere la richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

4. Le operazioni di verifica devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento, redatto conformemente al modulo riportato in allegato 1*a* al presente regolamento.

Art. 8.

Esito delle verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.

1. Qualora l'interessato non sia in grado di documentare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione dell'aiuto compensativo per il mancato reddito o l'organo regionale competente non ritenga idonea o sufficiente a tale scopo la documentazione fornita, l'aiuto medesimo non viene concesso.

2. Qualora nel corso delle verifiche in questione si riscontri l'inadempimento parziale o totale degli obblighi assunti e risultanti dalla domanda di adesione si applicano le procedure previste dagli articoli 12 e successivi, fatte salve le seguenti cause di forza maggiore:

a) decesso dell'imprenditore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

c) espropriazione per cause di pubblica utilità;

d) calamità naturale grave;

e) attacco parassitario grave che colpisca una parte rilevante dell'impianto;

f) danni gravi causati da animali selvatici su una parte rilevante dell'impianto qualora non siano dovuti all'incuria del beneficiario.

Art. 9.

Autocertificazione di adempimento

1. Ad integrazione di quanto stabilito dai programmi regionali, il beneficiario che abbia diritto al pagamento degli aiuti annuali per la manutenzione e per il mancato reddito è tenuto a presentare annualmente, per tutta la durata dell'impegno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo lo schema in allegato 2 al presente regolamento, con la quale attesti di aver adempiuto esattamente agli obblighi assunti con la domanda di adesione e risultanti dal programma regionale e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

2. La dichiarazione sostitutiva dev'essere presentata agli uffici regionali competenti entro il 31 agosto di ciascun anno d'impegno.

3. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma è presupposto indispensabile per l'inserimento del beneficiario negli elenchi di liquidazione degli aiuti annuali per la manutenzione ed il mancato reddito.

Art. 10.

Verifiche per la concessione dell'aiuto per la manutenzione

1. Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate dalle regioni annualmente nei primi cinque anni d'impegno, finalizzate alla concessione degli aiuti per le cure colturali, ad avvenuta esecuzione delle stesse.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono mirate all'accertamento del rispetto degli impegni, quali risultano dalle domande di aiuto, dai programmi regionali e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di manutenzione degli impianti realizzati e a tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente.

3. Il campione dei beneficiari da verificare annualmente tramite sopralluogo è stabilito dalle autorità regionali nella misura di almeno il 10% dei beneficiari, da determinarsi sulla base dell'analisi di rischi di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento. In questa fase l'A.I.M.A. supporta le regioni con il sistema integrato di gestione e controllo.

4. Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento redatto conformemente al modulo riportato in allegato 1*b* al presente regolamento e che potrà essere integrato con allegati specifici in relazione alla peculiarità del programma regionale.

Art. 11.

Esito delle verifiche per la concessione dell'aiuto per la manutenzione

1. Qualora, nel corso delle verifiche di cui all'articolo precedente, la regione riscontri una discordanza tra quanto ammesso agli aiuti e quanto accertato in sede di sopralluogo, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6.

2. Qualora, inoltre, nel corso delle suindicate verifiche si riscontri l'inadempimento parziale o totale degli obblighi assunti ed ammessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e successivi.

Art. 12.

Controlli successivi al pagamento degli aiuti

1. Per controlli successivi al pagamento degli aiuti si intendono le operazioni effettuate, nel corso del periodo dell'impegno, successivamente al pagamento degli aiuti per il rimboschimento e per il miglioramento e di quelli annuali per la manutenzione e per il mancato reddito.

2. Essi sono mirati all'accertamento del rispetto degli impegni, quali risultano dalle domande di aiuto, dai programmi regionali e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 9 del presente regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e delle opere realizzate, agli adempimenti tecnici assunti e a tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente.

3. Il campione dei beneficiari da controllare annualmente mediante sopralluogo è determinato nella misura minima del 5% dei beneficiari.

4. I controlli sono effettuati dal Corpo forestale dello Stato con la collaborazione delle regioni con un preavviso limitato, di massimo 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante e vertono sull'insieme delle superfici rimboschite o migliorate e chilometri di strade forestali ammessi e liquidati.

5. Il beneficiario o un suo rappresentante è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve, pertanto, consentire l'accesso alla propria azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

6. Le operazioni effettuate in sede di controllo in loco devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento, redatto conformemente al modulo generale riportato in allegato al presente regolamento 1*c* imb (con riferimento agli imboschimenti) ed 1*c* mig (con riferimento ai miglioramenti), e che potrà essere integrato con allegati specifici in relazione alla peculiarità del programma regionale.

Art. 13.

Esito dei controlli successivi al pagamento degli aiuti

1. Qualora, durante i controlli di cui al precedente articolo 12, siano rilevate irregolarità che comportino la decadenza dall'aiuto, l'organo regionale competente pronunzia la decadenza parziale o totale, con le conseguenze di cui al successivo articolo 14, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2988/95.

2. Non costituisce irregolarità l'indicazione in domanda di una superficie inferiore a quella accertata. Tuttavia, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto annuale, continua a considerarsi la superficie dichiarata.

Art. 14.

Altri casi di decadenza

1. La decadenza totale viene pronunziata nei casi di inadempimento di cui ai successivi commi 2 e 3 e/o di perdita sopravvenuta dei requisiti e presupposti necessari per l'adesione al programma.

2. La decadenza totale viene pronunciata qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, non prestando la collaborazione di cui al precedente articolo 12, comma 6, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

3. La decadenza totale viene inoltre pronunziata nei casi in cui, dopo l'accertamento finale e fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al precedente articolo 8, la superficie rimboschita o migliorata o i chilometri di strade forestali accertati siano inferiori del 20% rispetto a quelli ammessi all'aiuto e liquidati.

4. Le difformità inferiori alla soglia di cui al precedente comma comportano la decadenza parziale dall'aiuto.

Art. 15.

Effetti della decadenza

1. La decadenza totale comporta la restituzione di tutti gli aiuti indebitamente percepiti e l'esclusione totale dall'aiuto per le restanti annualità di impegno.

2. La decadenza parziale comporta l'esclusione parziale dall'aiuto e il conseguente ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario sulla base della superficie accertata, con le modalità descritte ai successivi

comma 3 e 4, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92 così come modificato dal regolamento (CE) n. 1648/95.

3. Qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda superi la superficie accertata in sede di controllo, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato in base a tale ultima superficie, ed il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti già ricevute.

4. Oltre agli effetti di cui al precedente comma, salvi i casi di forza maggiore, ai soli fini del calcolo del premio effettivamente dovuto, la superficie accertata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata, nel caso in cui questa eccedenza di superficie superi del 3% o di 2 ettari, ma non più del 20%, la superficie accertata.

5. Le diminuzioni di cui al precedente comma 4 non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali.

6. La restituzione degli importi di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta altresì, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, l'obbligo, a carico del beneficiario, di corrispondere i relativi interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini, la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari, o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata.

7. Gli interessi di cui al precedente comma non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell'autorità competenti.

8. In caso di decadenza parziale, qualora, in base alla durata dell'impegno assunto, debba essere liquidata ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario inadempiente, il cui importo sia almeno pari alla somma da restituire, comprensiva di interessi, l'organo regionale competente procede a detrarre tale somma dall'importo dovuto al detto beneficiario nel primo elenco di liquidazione emesso dopo la decisione di decadenza; in questo caso gli interessi cessano di decorrere dopo che la decadenza è stata comunicata all'interessato.

Art. 16.

Pronuncia della decadenza - Procedura

1. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'organo regionale competente provvede a comunicare direttamente all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di decadenza ed attiva in via diretta ed immediata le azioni di recupero dell'indebito dandone contestualmente comunicazione all'A.I.M.A.

2. Alla eventuale esecuzione forzata per il recupero dei premi provvede l'A.I.M.A. in quanto ente erogatore.

Art. 17.

Sanzioni amministrative

1. Qualora, in sede di controllo, si verifichi che il beneficiario abbia percepito aiuti mediante l'esposizione di dati e notizie falsi nella dichiarazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento o in altro atto o documento a qualunque titolo richiestogli dai competenti uffici, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della condotta, si applica la sanzione amministrativa di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

2. Ove si accertino irregolarità che possono dar luogo contestualmente alla decadenza e all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorità giudiziaria, il verbale di cui all'allegato 1, in originale o in copia autentica, dovrà essere trasmesso all'ufficio repressione frodi competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione.

3. Unitamente al verbale, dovrà essere inviato alla medesima autorità anche il rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4. Per gli eventuali conseguenti adempimenti, copia degli atti di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere trasmessa anche all'A.I.M.A. ed al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio strutture e ufficio FEOGA - e alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.

Art. 18.

Autorità di controllo

1. Le verifiche istruttorie e gli accertamenti di cui ai precedenti articoli 3, 5, 7 e 10 sono effettuati dagli organi regionali competenti secondo la normativa regionale vigente.

2. I controlli dopo il pagamento degli aiuti di cui al precedente articolo 12 sono effettuati dal Corpo forestale dello Stato con la collaborazione delle regioni.

3. Resta impregiudicata la facoltà delle regioni di disporre ulteriori controlli dopo il pagamento degli aiuti.

Art. 19.

Criteri di selezione del campione da ispezionare

1. Il campione dei beneficiari da controllare annualmente mediante sopralluogo ai sensi degli articoli 7, 10 e 12 è determinato, tenendo conto di un fattore di rappresentatività sulla base di un'analisi dei rischi fondata sui seguenti criteri generali:

importo dell'aiuto;

n. di particelle, loro estensione e conformazione;

irregolarità riscontrate nei controlli degli anni precedenti;

qualità dei progetti;

casualità;

verifiche *ex ante* effettuate da tecnici abilitati privati;

altri criteri definiti d'intesa tra le regioni ed il C.F.S.

In questa fase l'A.I.M.A. supporta le autorità competenti attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 219

ALLEGATO 1*a*

REGOLAMENTO CEE 2080/92

Regione

Provincia

Ente istruttore

VERBALE DI ACCERTAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI AIUTO PER IL MANCATO REDDITO
di cui all'art. 9 del D.M. del ....

Il sottoscritto.. funzionario responsabile dell'ufficio .... per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito, previsto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *c),* del Regolamento (CEE) 2080/92,

vista

☐ domanda di aiuto n. .... presentata in data .... protocollo n. .... dalla ditta/sig./sig.ra (di seguito denominato beneficiario) .... nato/a il.............. a........................ residente in .... via... ;

☐ relativo certificato di collaudo redatto da .... in data ....;

☐ autocertificazione di adempimento per gli anni............. (presentata a norma dell'art. 9 del decreto ministeriale del..................);

☐ documentazione, agli atti, comprovante che il reddito complessivo del beneficiario corrisponda ai requisiti richiesti dall'art. 2, paragrafo 2, lettera *b),* del Regolamento (CEE) 2080/92, dall'art. 7, paragrafo 3, del decreto ministeriale del............. e dalla legge regionale .... del ....:

n. e tipo documento .... ;

n. e tipo documento .... ;

☐ eventuale altra documentazione visionata................................ ....

accertata

☐ la regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento);

☐ non regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni);

considerato

che il sottoscritto ha svolto in data................................ alla presenza del beneficiario/rappresentante delegato dal beneficiario .... il sopralluogo in campo di verifica sull'effettivo ritiro dei terreni dalla produzione e sull'attuazione di tutte le prescrizioni rilasciate in merito dai competenti uffici regionali anche all'atto del collaudo, incluse eventuali modifiche e/o integrazioni; l'esito di tale sopralluogo è risultato essere:

☐ positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione);

☐ negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni);

certifica

che il beneficiario (sopra identificato) ha/ non ha diritto a percepire l'aiuto per il mancato reddito, come previsto dal Regolamento (CEE) 2080/92, dal decreto ministeriale del .... , nonché dalla deliberazione della giunta regionale n. .... del .... , per un importo come di seguito determinato:

L./Euro .... per l'anno................ per.................. Ha di imboschimento.

Lì, ...

Il funzionario accertatore

....

ALLEGATO 1*b*

REGOLAMENTO CEE 2080/92

Regione

Provincia

Ente istruttore

VERBALE DI ACCERTAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI AIUTO PER LA MANUTENZIONE
di cui all'art. 10 del D.M. del ....

Il sottoscritto.. funzionario responsabile dell'ufficio .... per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per la manutenzione dell'impianto boschivo, previsto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *b),* del Regolamento (CEE) 2080/92,

vista

☐ domanda di aiuto n. .... presentata in data .... protocollo n. .... dalla ditta/sig./sig.ra (di seguito denominato beneficiario) .... nato/a il.............. a........................ residente in .... via... ;

☐ relativo certificato di collaudo redatto da .... in data ....;

☐ autocertificazione di adempimento per gli anni............ (presentata a norma dell'art. 9 del decreto ministeriale del.................);

☐ eventuale altra documentazione visionata.................................
....

accertata

☐ la regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento);

☐ non regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni);

considerato

che il sottoscritto ha svolto in data............................... alla presenza del beneficiario/rappresentante del beneficiario ....
il sopralluogo in campo di verifica sul numero e sullo stato vegetativo delle piante, oltre all'attuazione di tutte le prescrizioni rilasciate dai competenti uffici anche all'atto del collaudo, con particolare riguardo alla regolare e completa esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione dell'impianto, come prescritto nel progetto presentato dal beneficiario e approvato dalle regioni, incluse le eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché sull'attuazione di tutte le ulteriori prescrizioni date in merito dall'ufficio istruttore .... ;
l'esito di tale sopralluogo è risultato essere:

☐ positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione);

☐ negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni);

certifica

che il beneficiario (sopra identificato) ha/ non ha diritto a percepire l'aiuto per la manutenzione, come previsto dal Regolamento (CEE) 2080/92, dal decreto ministeriale del .... , nonché dalla deliberazione della giunta regionale n. .... del .... , per un importo come di seguito determinato:

L./Euro .... per manutenzione nell'anno .... di .... Ha di imboschimento.

Lì, ...

Il funzionario accertatore

....

ALLEGATO 1*c* imb

REGOLAMENTO CEE 2080/92

Regione

Provincia

Ente istruttore

VERBALE DI ACCERTAMENTO SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DEGLI AIUTI di cui all'art. 12 del D.M. del ....

Il sottoscritto... funzionario responsabile dell'ufficio ....
per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione degli aiuti, previsti dall'art. 2, paragrafo 1, lettere *a), b)* e *c),* del Regolamento (CEE) 2080/92,

vista

☐ domanda di aiuto n. .... presentata in data.........................
protocollo n. .... dalla ditta/sig./sig.ra (di seguito denominato beneficiario) ....
nato/a il.............. a....................... residente in ....
via... ;

☐ relativo certificato di collaudo redatto da ....
.... in data ....;

☐ autocertificazione di adempimento per gli anni............ (presentata a norma dell'art. 9 del decreto ministeriale del.................);

☐ documentazione, agli atti, comprovante che, al momento della presentazione della domanda, il reddito complessivo del beneficiario corrisponda ai requisiti richiesti dall'art. 2, paragrafo 2, lettera *b),* del Regolamento (CEE) 2080/92, dall'art. 7, paragrafo 3, del decreto ministeriale del... e dalla legge regionale .... del ....:

n. e tipo documento .... ;

n. e tipo documento .... ;

☐ eventuale altra documentazione visionata.................................
.... ;

accertata

☐ la regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento):

☐ non regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni);

considerato

che il sottoscritto ha svolto in data............................... alla presenza del beneficiario/rappresentante delegato dal beneficiario ....
il sopralluogo in campo di verifica sulla superficie ammessa ad aiuto, sul numero e sullo stato vegetativo delle piante, sulla regolare e completa esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione dell'impianto, come prescritto nel progetto presentato dal beneficiario ed approvato dalla regione, incluse eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché sull'attuazione di tutte le ulteriori prescrizioni date in merito dall'Ufficio istruttore .... ; l'esito di tale sopralluogo è risultato essere:

☐ positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione);

☐ negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni);

certifica

che il beneficiario (sopra identificato) ha/ non ha diritto agli aiuti finora percepiti come previsto dal Regolamento (CEE) 2080/92, dal decreto ministeriale del ...., nonché dalla deliberazione della giunta regionale n. .... del .... , per un importo come di seguito determinato:

L./Euro .... per il mancato reddito nell'anno .... di .... Ha di imboschimento;

L./Euro .... per l'imboschimento eseguito nell'anno.......... di .... Ha;

L./Euro .... per manutenzione nell'anno .... di .... Ha di imboschimento.

Lì, ...

Il funzionario accertatore

....

ALLEGATO 1*c* mig

REGOLAMENTO CEE 2080/92

Regione
Provincia
Ente istruttore

VERBALE DI ACCERTAMENTO
SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DEGLI AIUTI PER MIGLIORAMENTI
di cui all'art. 12 del D.M. del ....

Il sottoscritto.. funzionario responsabile dell'ufficio .... per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione degli aiuti, previsti dall'art. 2, paragrafo 1, lettere *a), b)* e *c),* del Regolamento (CEE) 2080/92,

vista

☐ domanda di aiuto n. .... presentata in data.......................... protocollo n. .... dalla ditta/sig./sig.ra (di seguito denominato beneficiario) .... nato/a il............... a........................ residente in .... via.. ;

☐ relativo certificato di collaudo redatto da .... in data ....;

☐ eventuale altra documentazione visionata................................. .... ;

accertata

☐ la regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento):

☐ non regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni);

considerato

che il sottoscritto ha svolto in data............................... alla presenza del beneficiario/rappresentante delegato dal beneficiario.................. il sopralluogo in campo di verifica sulla superficie ammessa ad aiuto, sulla regolare e completa esecuzione di tutti gli interventi di miglioramento delle superfici boschive, come prescritto nel progetto presentato dal beneficiario ed approvato dalla regione, incluse eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché sull'attuazione di tutte le ulteriori prescrizioni date in merito dall'ufficio istruttore .... ; l'esito di tale sopralluogo è risultato essere:

☐ positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate, per le singole misure d'intervento, le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione);

☐ negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni);

certifica

che il beneficiario (sopra identificato) ha/ non ha diritto agli aiuti finora percepiti come previsto dal Regolamento (CEE) 2080/92, dal decreto ministeriale del ...., nonché dalla deliberazione della giunta regionale n. .... del............., per un importo come di seguito determinato:

L./Euro .... per il mancato reddito nell'anno.............. di .... Ha di imboschimento;

L./Euro .... per il miglioramento (da specificare per singola tipologia d'intervento, individuando per i singoli casi il numero piante, superficie e/o km).

Lì, ...

Il funzionario accertatore
....

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Il sottoscritto.. nato/a a... il .... e residente in .... via .... ,

premesso

che in data .... ha presentato all'ufficio................................. di..., in data ...., domanda n. ...... per la concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettere *a), b)* e *c),* del Regolamento (CEE) 2080/92,

dichiara

sotto la propria responsabilità, in riferimento all'art. 9 del decreto ministeriale del .... , di aver adempiuto esattamente a tutti gli obblighi assunti con tale domanda, come ammessa all'aiuto incluse eventuali modifiche e rettifiche apportate dall'Ente regionale competente, e risultanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Li, ...

Il sottoscritto
....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), è il seguente:

«3 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e

delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale».

Note all'art. 1:

— Il testo del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è pubblicato nella G.U.C.E. L 215 del 30 luglio 1992.

— Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, reca: «Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Nota all'art. 3:

— La legge 8 agosto 1990, n. 241, reca: «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art.9:

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma), è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

Nota all'art. 13:

— Il testo del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, è pubblicato nella G.U.C.E. L 312 del 23 dicembre 1995.

Nota all'art. 15:

— Il testo del regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1648/95 della Commissione, del 6 luglio 1995, è pubblicato nelle G.U.C.E. L 391 del 31 dicembre 1992 e L 156 del 7 luglio 1995.

Note all'art. 17:

— La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo».

— Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), modificato dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è il seguente:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto).* — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

99G0034

DECRETO 23 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 3 settembre 1998 al 5 settembre 1998 nella provincia di Vercelli;

piogge alluvionali dal 4 settembre 1998 al 5 settembre 1998 nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Verbano-Cusio-Ossola:

piogge alluvionali del 4 settembre 1998 al 5 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Verbania;

piogge alluvionali dal 4 settembre 1998 al 5 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Cavaglio-Spoccia, Loreglia;

Vercelli:

piogge persistenti del 3 settembre 1998, del 4 settembre 1998, del 5 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Fobello, Postua,Varallo;

piogge persistenti del 3 settembre 1998, del 4 settembre 1998, del 5 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 3 lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Civiasco, Fobello, Quarona, Rimella, Varallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

99A0364

DECRETO 23 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: venti sciroccali dall'11 giugno 1998 al 31 agosto 1998 nella provincia di Catanzaro;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro: venti sciroccali dall'11 giugno 1998 al 31 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cropani, Curinga, Feroleto Antico, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Floro, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Squillace, Staletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

99A0365

DECRETO 23 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Brindisi.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 29 agosto 1998 nella provincia di Brindisi;

grandinate 7 ottobre 1998 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: grandinate del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Cassano delle Murge;

Brindisi:

grandinate del 29 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Brindisi, Latiano, Mesagne, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna;

grandinate del 29 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Brindisi, Latiano, Mesagne, Torchiarolo, Torre Santa Susanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

99A0366

DECRETO 23 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania, Enna e Siracusa.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 20 agosto 1998 nella provincia di Enna;

venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 31 agosto 1998 nella provincia di Catania;

venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 25 settembre 1998 nella provincia di Siracusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 31 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nell'intero territorio provinciale;

Enna: venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 20 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Troina;

Siracusa: venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 25 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francoforte, Lentini, Melilli, Noto, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

99A0367

DECRETO 23 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate 14 settembre 1998 nella provincia di Pescara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pescara: grandinate del 14 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

99A0368

DECRETO 23 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate 25 luglio 1998 nella provincia di Mantova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Mantova: grandinate del 25 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e),* nel territorio dei comuni di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

99A0369

DECRETO 23 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 ,di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 12 settembre 1998 al 13 settembre 1998 nella provincia di Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Napoli: piogge alluvionali del 12 settembre 1998, del 13 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b),* nel territorio dei comuni di Casamarciano, Palma Campania, Roccarainola, Tufino, Visciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

99A0370

DECRETO 23 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca e Pisa.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° giugno 1998 al 15 settembre 1998 nella provincia di Firenze;

siccità dal 1° luglio 1998 al 24 settembre 1998 nella provincia di Arezzo;

grandinate 13 settembre 1998 nella provincia di Pisa;

tromba d'aria del 26 settembre 1998 nella provincia di Firenze;

piogge alluvionali dal 28 settembre 1998 al 5 ottobre 1998 nella provincia di Lucca;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo: siccità dal 1° luglio 1998 al 24 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, Sestino, Stia, Subbiano, Talla;

Firenze:

siccità dal 1° giugno 1998 al 15 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Figline Valdarno, Firenzuola, Incisa Val d'Arno, Londa, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Reggello, Rignano sull'Arno, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio;

tromba d'aria del 26 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b) c), d),* nel territorio del comune di Scarperia;

Lucca:

piogge alluvionali dal 28 settembre 1998 al 5 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio;

piogge alluvionali dal 28 settembre 1998 al 5 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio;

Pisa: grandinate del 13 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lari, Lorenzana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

99A0371

DECRETO 23 dicembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Imperia e La Spezia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 30 settembre 1998 al 10 ottobre 1998 nelle province di Imperia e La Spezia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia: piogge alluvionali del 30 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), e),* e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Airole, Badalucco, Bordighera, Camporosso, Castellaro, Ceriana, Cipressa Civezza, Costarainera, Diano Marina, Dolcedo, Imperia, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, San Remo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia;

La Spezia:

piogge alluvionali dal 30 settembre 1998 al 10 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Follo, La Spezia, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Zignago;

piogge alluvionali dal 30 settembre 1998 al 10 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Borghetto di Vara, Brugnato, Maissana, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago;

piogge alluvionali dal 30 settembre 1998 al 10 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

99A0372

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 novembre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 20.000.000.000 a favore dell'autorità portuale di Taranto ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto-legislativo n. 96 del 1993 recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppressi

Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge del 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione 19 ottobre 1993 con la quale si è provveduto con riserva di individuazione degli interventi e di definizione dello specifico quadro delle risorse da assegnare, alla copertura finanziaria del protocollo di intesa finalizzato al riassetto territoriale della provincia di Taranto;

Vista la delibera 26 giugno 1996 attuazione dell'intesa di programma 12 ottobre 1993 per lo sviluppo dell'area sub regionale Tarantina che assegna l'importo complessivo di lire 48.304 milioni agli interventi prolungamento della diga foranea e ristrutturazione della darsena;

Vista la delibera della giunta del 28 ottobre 1998, n. 4002, che accoglie il protocollo d'intesa fra l'Autorità portuale di Taranto ed il locale consorzio A.S.I. limitatamente all'art. 2 di detta intesa identificante nell'Autorità portuale le funzioni di ente concedente dei lavori dell'Intesa Taranto, per quel che riguarda i lavori portuali previsti dalla delibera CIPE citata;

Vista la delibera 17 marzo 1998 di ripartizione tra l'altro sulla tranche di mutui di 3.000 miliardi; della somma di lire 772 miliardi sulla legge n. 85/1995 per far fronte alle assegnazioni disposte dal CIPE stesso e che la stessa delibera in termini di competenza e cassa assegna per lire 20 miliardi;

Visto il verbale n. 5 del comitato di vigilanza per il progetto dell'area Tarantina della riunione tenutasi il 22 novembre 1998 che ha ritenuto di destinare la competenza per l'anno 1998 del cap. 7437 a favore degli interventi del porto di Taranto;

Visto il decreto ministeriale 135733 del 7 maggio 1998 registrato dalla Corte dei conti il 13 maggio 1998 che istituisce il cap. 7437, apportando la variazione sia in termini di competenza che di cassa di lire 20 miliardi;

Vista la legge di assestamento del bilancio 3 novembre 1998, n. 384, per l'esercizio 1998 che apporta una variazione in diminuzione di cassa di lire un miliardo;

Ritenuto di dover impegnare a favore delle amministrazioni menzionate nelle delibere la somma di lire 20.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 20.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore dell'Autorità portuale del porto di Taranto.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di lire 19.000.000.000.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7437 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1998

Il direttore generale: BITETTI

99A0360

DECRETO 18 gennaio 1999.

Determinazione, per l'anno 1999, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 1999 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla normativa sopra citata;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1999 nella misura dell'1,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0431

DECRETO 18 gennaio 1999.

Determinazione, per l'anno 1999, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 1999 la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1999 nella misura dell'1,15 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,20 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0432

DECRETO 18 gennaio 1999.

Determinazione, per l'anno 1999, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 1999 la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1999 nella misura dell'1,15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0433

DECRETO 18 gennaio 1999.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscersi, per l'anno 1999, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1999, la maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 1999, nella misura dell'1,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0434

DECRETO 18 gennaio 1999.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 1999, agli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1999, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 1999, nella misura dell'1,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0435

DECRETO 18 gennaio 1999.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1999, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965 n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1999, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,10% per i contratti condizionati stipulati nel 1999;

b) 1,10% per i contratti definitivi stipulati nel 1999 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1998;

c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1999 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1999 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0436

DECRETO 18 gennaio 1999.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1999, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato agli enti locali territoriali.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare per l'anno 1999 la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 1999 nella misura dello 0,80%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0437

DECRETO 18 gennaio 1999.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1999, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1999, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1999, come appresso:

a) 1,45% per i contratti condizionati stipulati nel 1999;

b) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1999 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1998;

c) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1999, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

d) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1999, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0438

DECRETO 18 gennaio 1999.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per il 1999, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 1999, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 1999, nella misura dell'1,40% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1,15% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A0439

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 dicembre 1998.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale 5 giugno 1997 con il quale la società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», con sede in Reggio Calabria, è stata sciolta ai sensi degli articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Augusto Spanò è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Augusto Spanò comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Pietro Giovine, nato a Messina il 3 maggio 1956 e residente in Reggio Calabria, via Osanna 2/B, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Salvatore Monaca», con sede in Reggio Calabria, già sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 con precedente decreto direttoriale 5 giugno 1997, in sostituzione del dott. Augusto Spanò dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

99A0358

DECRETO 21 dicembre 1998.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione Cometa - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come integrato e modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, adottato con decreto ministeriale 14 gennaio 1997, n. 211, ed in particolare il comma 5 dell'art. 9, in tema di riconoscimento della personalità giuridica;

Visto l'art 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista l'istanza presentata in data 6 ottobre 1998 dall'«Associazione Cometa - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» per il riconoscimento della personalità giuridica;

Visto l'atto costitutivo dell'associazione predetta, a rogito del notaio dott. Valerio Chianese in data 21 ottobre 1997, registrato a Milano il 24 ottobre 1997, n. 18105;

Visto lo statuto dell'associazione in parola, approvato dalla commissione di vigilanza sui fondi pensione con delibera dell'11 novembre 1998;

Preso atto che la commissione di vigilanza, con la predetta delibera, ha altresì rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'art. 59, comma 41, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'associazione in questione, subordinandone l'efficacia al riconoscimento della personalità giuridica;

Decreta:

All'«Associazione Cometa - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini», con sede in Milano, via Cornalia, 19, è riconosciuta la personalità giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: BASSOLINO

99A0275

DECRETO 24 dicembre 1998.

Scioglimento della società «Cooperativa Vittorio Veneto - Società cooperativa a r.l.», in Vittorio Veneto.

IL DIRETTORE REGGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista la nota prot. n. 14926 del 14 aprile 1994 con la quale la cancelleria del tribunale di Treviso comunicava il mancato deposito dei bilanci, da parte della cooperativa, dal 1986 in poi;

Visto l'ultimo bilancio depositato presso questo ufficio dal quale si evince che la cooperativa, in assenza di gestione di interventi, ha svolto esclusivamente attività amministrativo-contabile;

Vista la nota del 1° settembre 1997 della C.C.I.A.A. di Treviso, ufficio registro imprese, dalla quale risulta che la cooperativa edilizia Vittorio Veneto è inattiva;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società «Cooperativa Vittorio Veneto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vittorio Veneto, costituita per rogito notaio Dall'Antonia dott. Giuseppe in data 12 dicembre 1981, repertorio n. 4224, registro società n. 14926, tribunale di Treviso, B.U.S.C. n. 1487/189075;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 24 dicembre 1998

Il direttore reggente: DRAGO

99A0279

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 1999.

Autorizzazione alla società Nationale Suisse Vita S.p.a., in San Donato Milanese, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami III e VI di cui alla tabella *A* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1089).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata al citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla società Nationale Suisse Vita S.p.a., con sede in San Donato Milanese, via XXV Aprile n. 2;

Viste le istanze presentate dalla Nationale Suisse Vita S.p.a. in data 31 luglio 1997 e in data 5 febbraio 1998 con le quali la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa rispettivamente nel ramo VI e nel ramo III, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 18 dicembre 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito alle istanze soprarichiamate presentate dalla Nationale Suisse Vita S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

La Nationale Suisse Vita S.p.a., con sede in San Donato Milanese, via XXV Aprile n. 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei ramo VI e III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 11 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0281

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 1999.

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della GEAS Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Firenze, con le modifiche apportate ad alcuni articoli, tra le quali il cambio della denominazione sociale in Commercial Union Insurance - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni. (Provvedimento n. 1090).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 40 per la parte che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984 nonché il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1994 concernenti le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e riassicurativa in tutti i rami danni e nel ramo vita;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della GEAS Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., tenutasi il 7 ottobre 1998, nel corso della quale è stata deliberata la variazione della denominazione sociale in «Commercial Union Insurance Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni», in forma abbreviata «Commercial Union Insurance S.p.a», e conseguentemente della norma statutaria di cui all'art. 1 dello statuto sociale, nonché la modifica degli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 dello statuto medesimo;

Visto il decreto di omologa dell'11 novembre 1998 emesso dal Tribunale civile e penale di Firenze;

Considerato che non emergono elementi ostativi in ordine all'approvazione del testo del nuovo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Commercial Union Insurance S.p.a., con sede in Firenze, già GEAS Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a, con le modifiche relative: alla variazione della denominazione sociale in Commercial Union Insurance Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni società per azioni, in forma abbreviata Commercial Union lnsurance s.p.a. (art. 1); all'aumento del capitale sociale a L. 25.000 milioni (art. 5); all'esclusione del diritto di prelazione per le ipotesi di cessioni azionarie infra-gruppo (art. 6); al quorum deliberativo delle assemblee su alcune materie (art. 7); alla durata delle cariche sociali ed alla previsione della nomina di uno o più vice presidenti (articoli 9, 10, 17, 18 e 19); alla convocazione e modalità di svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione (artt. 13, 14 e 15).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0391

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 1999.

Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale della «Giano assicurazioni S.p.a.», in Torino. (Provvedimento n. 1091).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e del programma di attività;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Giano assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Dellala n. 8, ed il successivo decreto ministeriale di autorizzazione in data 2 novembre 1987;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della «Giano assicurazioni S.p.a.» tenutasi in data 20 novembre 1998, che ha approvato un nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche apportate agli articoli 2 e 7 concernenti, rispettivamente, il trasferimento della sede legale, con effetto dal 1° gennaio 1999 e la variazione del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento della predetta modifica allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della «Giano assicurazioni S.p.a», con sede in Torino, via Dellala n. 8, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati:

Art. 2.

Trasferimento della sede legale da Torino, via Dellala n. 8 a Roma, via Massimi n. 158, con effetto dal 1° gennaio 1999;

Art. 7.

Variazione del termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0373

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 1999.

Autorizzazione alla società DB Assicura - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni indicati al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1092).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forma di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio

dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 1998, con la quale la DB Assicura - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata DB Assicura S.p.a.), ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni indicati al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto, nella seduta del 18 dicembre 1998, in merito alla richiesta di autorizzazione sopra richiamata presentata dalla società DB Assicura S.p.a.;

Dispone:

La società DB Assicura - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata DB Assicura S.p.a.), con sede in Milano, via della Chiusa n. 15, e autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni indicati al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A0374

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Veduta la nota di indirizzo 16 giugno 1998, prot. 1/98, del M.U.R.S.T. con particolare riferimento al punto 4;

Veduta la nota del 24 giugno 1998, con la quale il direttore della scuola di specializzazione in farmacologia avanzata la richiesta di modifica dell'ordinamento della scuola stessa;

Veduto il parere favorevole della facoltà di medicina e chirurgia alla modifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia, espresso nella seduta del 22 settembre 1998;

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, ed in particolare l'art. 7, ai sensi del quale il rettore può adottare con proprio decreto gli atti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendoli per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

Considerata l'impossibilità di sottoporre a breve termine all'esame del senato accademico la proposta di modifica di cui sopra.

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'ordinamento di cui all'articolo precedente entra in vigore a partire dall'anno accademico 1998-99.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 30 ottobre 1998

Il rettore: SCHMID

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.

La scuola di specializzazione in farmacologia dell'Università degli studi di Pavia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della valutazione degli effetti dei farmaci a livello sperimentale preclinico nell'uomo, ed in particolare le metodologie strumentali e laboratoristiche per la valutazione degli effetti dei farmaci, lo studio della farmacocinetica, la determinazione e il controllo delle posologie e la rilevazione e valutazione delle reazioni tossicologiche.

La scuola è articolata in quattro indirizzi;

a) Farmacologia clinica;

b) Chemioterapia;

c) Farmacologia applicata;

d) Tossicologia.

Gli indirizzi *s)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia; agli indirizzi *c)* e *d)* possono accedere anche i laureati in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche e scienze biologiche e veterinaria.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

La scuola ha sede presso il Dipartimento di medicina interna e terapia medica. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del D.lvo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientiflco-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dgente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Sulla base della recettività delle strutture e delle risorse disponibili il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi complessivamente ai diversi indirizzi è stabilito in 25 per anno.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzate e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. Area propedeutica:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sulle basi fisiologiche, biochimiche e molecolari dell'azione dei farmaci, sulle metodologie per la valutazione degli effetti farmacologici e lo studio del loro destino nell'organismo e le conoscenze teorico-pratiche per lo studio dei farmaci nell'individuo e nella popolazione.

Settori: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e Microbiologia clinica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

B. Area della farmacologia:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate in tema di farmacologia generale, cellulare, molecolare, di immunofarmacologia, di tossicologia generale, di chemioterapia generale e di farmacocinetica. In particolare l'approfondimento delle conoscenze deve riguardare il meccanismo d'azione dei farmaci appartenenti ai principali gruppi terapeutici e dei tossici e le loro proprietà farmacotossicologiche e farmacocinetiche.

Settori: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici.

C. Area della farmacologia clinica:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione clinica dell'effetto dei farmaci nell'uomo e per l'interpretazione delle rilevazioni di semeiotica funzionale e strumentale ai fini della sperimentazione farmacologica e dell'impiego terapeutico. Deve acquisire competenze di farmacocinetica clinica necessarie per il monitoraggio terapeutico in funzione dell'individualizzazione dei regimi terapeutici, tenuto conto delle diverse condizioni fisiopatologiche e delle diverse età. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sull'organizzazione del laboratorio di farmacologia clinica, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Farmacologia clinica, chemioterapia, tossicologia, neuropsicofarmacologia, farmacocinetica, E05B Biochimica clinica, F07A Medicina interna, F01X Statistica medica, F04B, Patologia clinica, F07A Immunologia clinica e allergologia, F22B Bioetica e legislazione.

D. Area della chemioterapia:

Obiettivo: lo specializzando deve completare le nozioni di base relative alla microbiologia, infettivologia, oncologia ed immunologia. Deve approfondire le conoscenze degli effetti, indicazioni e alle modalità di impiego dei chemioterapici antivirali, antibatterici, antimicotici, antiprotozoari, antiparassitari, antiblastici e dei farmaci immunomodulanti.

Deve apprendere le metodologie di indagine, di valutazione, di monitoraggio dell'attività dei chemioterapici *in vitro e in vivo,* in modelli animali e nel paziente. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Chemioterapia, farmacocinetica, F01X Statistica medica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F071 Malattie infettive, F04C Oncologia medica, F07A Immunologia clinica e allergologia, F22B Bioetica e legislazione.

E. Area della farmacologia applicata:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire competenze specifiche per lo studio delle azioni e del meccanismo d'azione dei farmaci su modelli animali, anche in funzione dello sviluppo di nuovi farmaci. In particolare le competenze devono riguardare lo studio dei rapporti struttura-azione, delle interazioni farmacologiche e della farmacocinetica, nonché la organizzazione e conduzione di sperimentazioni farmacotossicologiche in fase preclinica e il mantenimento e l'utilizzazione degli animali da esperimento.

Settori: E07X Farmacologia, farmacologia molecolare, E13X Biologia applicata, V33A Farmacologia e Tossicologia veterinaria, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo, F22B Bioetica e legislazione.

F. Area della tossicologia:

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate relative alla tossicologia sperimentale, alle metodologie volte alla valutazione quali-quantitativa dei tossici, alla tossicocinetica, alla tossicologia ambientale, alla tossicologia alimentare. Deve inoltre acquisire nozioni di legislazione in campo tossicologico, di farmaco epidemiologia per la conduzione di studi in campo tossicologico comprendenti anche le reazioni avverse ai farmaci, e conoscere l'organizzazione di un laboratorio di tossicologia clinica. I laureati in medicina e chirurgia devono anche acquisire conoscenze di tossicologia clinica per la diagnosi e la terapia di intossicazioni acute e croniche incluse le tossicodipendenze e sull'organizzazione dei centri antiveleni.

Settori: E07X Tossicologia, farmacocinetica, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, E03A Ecologia, F01X Statistica medica, F21X Anestesia e rianimazione, F22B Bioetica e legislazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammessi all'esame di diploma gli specializzandi devono aver svolto, nei corsi comuni e nei corsi di indirizzo, le seguenti attività:

1) Aver collaborato all'esecuzione di esperimenti per la valutazione della attività farmacologica in vitro;

2) Aver collaborato all'esecuzione di esperimenti per la valutazione della attività farmacologica in vivo;

3) Aver collaborato alla progettazione e alla esecuzione di almeno 2 protocolli per lo studio di attività farmacodinamica in modelli sperimentali;

4) Aver eseguito almeno venti consultazioni di banche dati per acquisire informazioni farmacotossicologiche.

a) Per l'indirizzo di farmacologia clinica:

1) Aver collaborato alla stesura di almeno quattro protocolli di farmacologia clinica di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) Aver seguito l'esecuzione di almeno dieci monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia e/o aver svolto simulazioni modellistiche di Farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) Aver frequentato per almeno due mesi un reparto internistico per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie;

5) Aver partecipato ad almeno quaranta verifiche di trattamento farmacologico con valutazione clinica e strumentale di efficacia e tossicità dei farmaci;

6) Aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero;

7) Aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio;

8) Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

b) Per l'indirizzo di chemioterapia:

1) Aver collaborato alla stesura di almeno quattro protocolli di farmacologia clinica di chemioterapici di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) Aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia con chemioterapici e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) Aver frequentato per almeno due mesi un reparto oncologico o di malattie infettive per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie;

5) Aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico terapeutico di almeno cento pazienti in trattamento chemioterapico;

6) Aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero;

7) Aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio;

8) Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

c) Per l'indirizzo di farmacologia applicata:

1) Aver partecipato almeno ad uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche *in vitro,* ed alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

2) Aver partecipato almeno ad uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche *in vivo,* ed alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

3) Aver collaborato alla progettazione ed alla esecuzione di almeno uno studio di farmacocinetica nell'animale;

4) Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

5) Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione farmacotossicologica, preclinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

d) per l'indirizzo di tossicologia:

1) Aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche nell'animale;

2) Aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche *in vitro;*

3) Aver partecipato ad almeno uno studio per la valutazione di genotossicità;

4) Aver partecipato alla messa a punto di metodologie atte a svelare inquinamento ambientale;

5) Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche o tossicologiche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e xenobiotici nei liquidi biologici;

6) Aver collaborato alla stesura parziale o integrale della documentazione tossicologica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

7) (Limitatamente ai laureati in medicina e chirurgia) Aver frequentato un ambulatorio o reparto al quale afferiscano pazienti con intossicazioni acute e/o croniche.

99A0375

DECRETO RETTORALE 30 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Veduto la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1996-98;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto la nota d'indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224, del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 686 del vigente testo dello statuto, al titolo X e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita secondo il seguente articolato che sostituisce integralmente quello rubricato sotto il titolo «Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita».

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita, presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia;

intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap;

intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano;

intervento psicologico nei contesti scolastici.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi dello sviluppo o portatori di handicap, utilizzando competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Limitatamente all'indicazione degli indirizzi «Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia», «Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap» «Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano», il titolo consente l'iscrizione alla lista degli psicoterapeuti.

Art. 2.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno prevede 400 ore di corsi di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate. Ciascun corso di insegnamento comprende almeno 30 ore.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso, per un totale di 40 specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 3.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola l'istituto di psicologia (facoltà di lettere e filosofia), il dipartimento di filosofia (facoltà di lettere e filosofia), il dipartimento di scienze sanitarie applicate e psicomportamentali (facoltà di medicina e chirurgia), l'istituto di diritto privato e processuale (facoltà di giurisprudenza), il dipartimento di studi politico sociali (facoltà di scienze politiche), e le Facoltà di lettere e filosofia, medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze politiche.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo degli psicologi.

Art. 5.

Le materie di insegnamento e le attività pratiche guidate sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo biennio; per il successivo biennio differiscono a seconda dell'indirizzo scelto (come specificato nell'art. 1).

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al secondo anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 maggio quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il primo biennio, comune agli indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

modelli di intervento psicoterapeutico;

neuropsicologia della sviluppo;

psicologia degli ambienti educativi e lavorativi;

psicologia dei gruppi e tecniche di intervento;

psicologia del ciclo di vita;

psicologia dell'adolescenza;

psicologia dell'infanzia;

psicologia della famiglia;

psicologia e psicopatologia del linguaggio;

psicopatologia dello sviluppo;

tecniche del colloquio e dell'intervista;

tecniche di esame della personalità in età evolutiva;

tecniche psicometriche;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento nel ciclo di vita.

Per il secondo biennio, che si articola in quattro indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

aspetti psicologici dell'integrazione scolastica, sociale e professionale;

consulenza e intervento sulle problematiche familiari;

consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie;

consulenza psicologica agli insegnanti e ai rieducatori;

consulenza psicologica ai genitori e alla famiglia;

consulenza psicologica all'adolescente;

consulenza psicologica all'adulto e all'anziano;

consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità;

consulenza psicologica nelle istituzioni;

consulenza psicologica nelle istituzioni per l'adulto e per l'anziano;

diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'apprendimento;

diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali;

diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio;

diritto di famiglia e legislazione minorile;

epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo;

legislazione e organizzazione scolastica;

metodologie e tecniche dell'intervento formativo;

neurofisiologia dell'invecchiamento;

neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi;

organizzazione e legislazione dei servizi scolastici;

organizzazione e legislazione dei servizi scolastici e socio-sanitari;

organizzazione e legislazione dei servizi socio-sanitari;

prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza;

prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap;

prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi neuropsicologici dell'età adulta e anziana;

psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche d'intervento psicologico;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche d'intervento psicologico;

psicologia dei gruppi e dell'associazionismo;

psicopedagogia dei mezzi di comunicazione;

psicologia dell'adozione e dell'affidamento etero-familiare;

psicologia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico;

psicologia dell'educazione sessuale;

psicologia dell'età adulta e anziana;

psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale;

psicologia della comunicazione verbale, non verbale ed espressiva;

psicologia dei processi di alfabetizzazione;

psicopatologia dell'apprendimento;

psicopatologia dell'età adulta e anziana;

psicopatologia della coppia e della famiglia;

psicopatologia della letto-scrittura e del calcolo e tecniche di intervento;

psicosociologia delle comunità e tecniche di intervento;

tecniche di esame della personalità nell'età adulta e anziana;

tecniche di intervento negli handicap gravi;

tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento;

tecniche di intervento psicologico nella malattia in età evolutiva;

tecniche di osservazione del comportamento nei contesti scolastici;

tecniche di psicoterapia;

tecniche di psicoterapia nell'adolescenza;

tecniche di psicoterapia nell'infanzia;

tecniche di riabilitazione cognitiva (linguaggio, memoria, attenzione);

tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo;

tecniche di valutazione e di intervento psicologico nella coppia e nella famiglia;

tecniche di valutazione nella scuola;

teorie della motivazione scolastica.

Per il Primo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari (per gli insegnamenti vedi allegato):

M10C - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 2 corsi;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 3 corsi;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso.

Per il Secondo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 corsi;

M10C/M11A - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica - Psicologia dello sviluppo e della educazione, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 3 corsi;

M11E - Psicologia clinica, 1 corso.

Per il successivo biennio, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

Indirizzo: Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia:

Terzo anno

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 2 corsi;

M11D - Psicologia dinamica, 2 corsi;

M11E - Psicologia clinica, 1 corso;

N01X - Diritto privato, 1 corso.

Quarto anno

M11D - Psicologia dinamica, 5 corsi;

M11E - Psicologia clinica, 2 corsi.

Indirizzo: Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap:

Terzo anno

F19B - Neuropsichiatria infantile, 2 corsi;

M10A - Psicologia generale, 2 corsi;

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11A/M09E - Psicologia dello sviluppo e della educazione - Pedagogia speciale, 1 corso.

Quarto anno

F22A - Igiene generale ed applicata, 1 corso;

M10A - Psicologia generale, 1 corso;

M10B/Fl9B - Psicobiologia e psicologia fisiologica - Neuropsichiatria infantile, 1 corso;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 2 corsi;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11D/M11E - Psicologia dinamica - Psicologia clinica, 1 corso.

Indirizzo: Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano:

Terzo anno

F22A - Igiene generale ed applicata, 1 corso;

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 corsi;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11E - Psicologia clinica, 1 corso;

M10A/M10B - Psicologia generale - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso.

Quarto anno

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11E - Psicologia clinica, 3 corsi;

M11B/M11D - Psicologia sociale/Psicologia dinamica, 1 corso;

M11D/M11E - Psicologia dinamica/Psicologia clinica, 1 corso.

Indirizzo: Intervento psicologico nei contesti scolastici:

Terzo anno

M09A - Pedagogia generale, 1 corso;

M10A - Psicologia generale, 1 corso;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 5 corsi.

Quarto anno

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M09A/M11A - Pedagogia generale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M09F/M11A - Pedagogia sperimentale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11A/M11C - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M11A/M11E - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia clinica, 1 corso;

N09X - Istituzioni di diritto pubblico, 1 corso.

La ripartizione degli argomenti di studio e dei relativi corsi negli anni è puramente orientativa. Il consiglio della scuola può introdurre modifiche, ove le ritenga opportune.

Art. 6.

Per essere ammesso all'esame finale, lo specializzando deve aver superato gli esami annuali, i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia, i seguenti atti specialistici:

Per l'indirizzo di Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con bambini e/o con pazienti in età evolutiva;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 soggetti, nelle diverse fasce di età;

c) 50 colloqui con i genitori in fase diagnostica o come sostegno psicologico per problematiche del figlio;

d) 30 psicodiagnosi di soggetti nelle diverse età.

Per l'indirizzo di Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con pazienti in età evolutiva che presentano disturbi dell'apprendimento, disturbi cognitivi, neuropsicologici ed emotivo-relazionali;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 pazienti;

c) 20 colloqui con i genitori o gli insegnanti per l'inquadramento diagnostico del paziente;

d) 50 psicodiagnosi di pazienti di diversa età e diversa condizione clinica.

Per l'indirizzo di Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano:

a) effettuazione di un minimo di cinquanta ore di sedute osservative di valutazione cognitiva e neuropsicologica nell'anziano;

b) valutazione cognitiva di almeno dieci anziani;

c) valutazione neuropsicologica di due casi di demenza senile;

d) venti ore di intervento per il recupero delle funzioni cognitive e presa in carico di due casi di riabilitazione delle funzioni cognitive.

Per l'indirizzo di Intervento psicologico nei contesti scolastici non si propongono contenuti specialistici per le attività pratiche.

Pavia, 30 dicembre 1998

Il rettore: SCHMID

99A0390

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 12 novembre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 260 - Titolo VIII - Facoltà di medicina e chirurgia, relativo alla: Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia alla tabella *B* standard complessivo di addestramento professionalizzante al penultimo comma viene tolto l'avverbio «Infine».

Art. 2.

All'art. 260 - Titolo VIII - Facoltà di medicina e chirurgia, relativo alla: Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia alla tabella *B* standard complessivo di addestramento professionalizzante viene inserita, tra il terzo e il quarto comma la seguente dicitura: «Infine lo specializzando deve aver frequentato un corso di Inglese scientifico di durata quinquennale, con esame finale da sostenere al termine del quinto anno.».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 dicembre 1998

Il rettore: CALZONI

99A0280

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 gennaio 1999

Dollaro USA	1,1575
Yen giapponese	131,59
Dracma greca	322,55
Corona danese	7,4378
Corona svedese	8,9645
Sterlina	0,70140
Corona norvegese	8,6000
Corona ceca	35,773
Lira cipriota	0,58166
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,99
Zloty polacco	4,0847
Tallero sloveno	189,0666
Franco svizzero	1,6024
Dollaro canadese	1,7626
Dollaro australiano	1,8064
Dollaro neozelandese	2,1499
Rand sudafricano	6,9334

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0450

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipovenos 30%»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 284 del 14 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LIPOVENOS 30% (lipidi) emulsione per infusione endovenosa, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Lipovenos 30%» flacone di vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 027844075/M (in base 10), 0UKRHC (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Fresenius AG D-61343 Bad Homburg v.d.H. (Germania).

Produttore: la produzione della specialità medicinale viene effettuata nello stabilimento della Fresenius Pharma Austria GmbH Hafnerstrasse 36, A-8055 Graz (Austria), il controllo nello stabilimento della Fresenius AG D-61343 Bad Homburg v.d.H. (Germania).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: olio di semi di soia 300,0 g, glicerolo 20,0 g, fosfolipidi d'uovo 12,0 g, (75-81% (3-sn-fosfatidil)colina);

eccipienti: sodio oleato, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: fonte di lipidi (acidi grassi essenziali) per pazienti che necessitano di nutrizione parenterale, quando la nutrizione enterale o orale sia impossibile, insufficiente o controindicata.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0376

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Priorix»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 285 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRIORIX (vaccino) nelle forme, confezioni: 1 flacone di vaccino liofilizzato + siringa preriempita di solvente con ago fisso, 10 flaconi di vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite di solvente con ago fisso, 20 flaconi di vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite di solvente con ago fisso, 1 flacone di vaccino liofilizzato + siringa preriempita di solvente senza ago fisso, 10 flaconi di vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite di solvente senza ago fisso, 20 flaconi di vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite di solvente senza ago fisso, 1 flacone di vaccino liofilizzato + siringa preriempita di solvente con aghi separati, 10 flaconi di vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite di solvente con aghi separati, 20 flaconi di vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite di solvente con aghi separati, 1 flacone di vaccino liofilizzato + fiala solvente, 10 flaconi di vaccino liofilizzato + 10 fiale di solvente, 20 flaconi di vaccino liofilizzato + 20 fiale di solvente e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Priorix» 1 flacone di vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita di solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199012/M (in base 10), 10MPH4 (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 10 flaconi di vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite di solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199024/M (in base 10), 10MPHJ (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 20 flaconi di vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite di solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199036/M (in base 10), 10MPHW (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 1 flacone di vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita di solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199048/M (in base 10), 10MPJ8 (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 10 flaconi di vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite di solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199051/M (in base 10), 10MPJC (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 20 flaconi di vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite di solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199063/M (in base 10), 10MPJR (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 1 flacone di vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita di solvente con ago separato;

A.I.C. n. 034199075/M (in base 10), 10MPK3 (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 10 flaconi di vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite di solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199087/M (in base 10), 10MPKH (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 20 flaconi di vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite di solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199099/M (in base 10), 10MPKV (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 1 flacone di vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 034199101/M (in base 10), 10MPKX (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 10 flaconi di vaccino liofilizzato + 10 fiale di solvente;

A.I.C. n. 034199113/M (in base 10), 10MPL9 (in base 32); classe «C»;

«Priorix» 20 flaconi di vaccino liofilizzato + 20 fiale di solvente;

A.I.C. n. 034199125/M (in base 10), 10MPLP (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano).

Produttore: la produzione e il controllo, della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della SmithKline Beecham Biologicals Rixensart (Belgio), il confezionamento primario viene effettuato presso gli stabilimenti SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing Rixensart (Belgio), SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing Genval (Belgio), il confezionamento secondario viene effettuato presso lo stabilimento della SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing Wavre (Belgio), la produzione ed il confezionamento del solvente vengono effettuati anche presso la Sachsisches Serumwerk, Dresda (Germania).

Composizione:

«Priorix» è una preparazione liofilizzata costituita dalla miscela di virus attenuati: virus del morbillo - ceppo Schwarz, virus della parotite - ceppo RIT 4385 (derivato dal ceppo Jeryl Lynn) e virus della rosolia - ceppo Wistar RA 27/3, ottenuti separatamente dalla propagazione in colture tessutali di embrione di pollo (parotite e morbillo) ed in cellule diploidi umane MRC5 (rosolia);

«Priorix» soddisfa i requisiti dell'Organizzazione mondiale della sanità per la produzione di sostanze biologiche, per i vaccini contro il morbillo, parotite e rosolia e per i vaccini (vivi) combinati.

Ogni dose da 0,5 ml di vaccino ricostituito contiene non meno di $10^{3.0}$ $CCID_{50}$ di virus del morbillo ceppo Schwarz, non meno di $10^{3.7}$ $CCID_{50}$ di virus della parotite ceppo RIT 4385, non meno di $10^{3.0}$ $CCID_{50}$ di virus della rosolia ceppo Wistar RA 27/3.

Indicazioni terapeutiche: «PRIORIX» è indicato per l'immunizzazione attiva contro morbillo, parotite e rosolia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazioni ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

99A0377

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femipres plus»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 286 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FEMIPRES PLUS (moexipril, idroclorotiazide) nelle forme, confezioni: 14 compresse film rivestite da 7,5 mg, 14 compresse film rivestite da 15 mg e alle confezioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997 e della legge n. 449/1997:

«Femipres plus» 14 compresse rivestite con film da 7,5 mg;

A.I.C. n. 033907015/M (in base 10), 10BSB7 (in base 32);

classe «A»;

prezzo al pubblico L. 13.700 compresa I.V.A.;

«Femipres plus» 14 compresse rivestite con film da 15 mg;

A.I.C. n. 033907027/M (in base 10), 10BSBM (in base 32);

classe «A»;

prezzo al pubblico L. 21.800 compresa I.V.A.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., via F. Casati, 16, 20124 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Schwarz Pharma AG Alfred Nobel Strasse, 10 - 40789 Monheim Am Rhein - Germania.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 7,5 e 15 mg contiene rispettivamente:

principi attivi: moexipril cloridrato 7,5 mg pari a moexipril 7 mg, idroclorotiazide 12,5 mg;

principi attivi: moexipril cloridrato 15 mg pari a moexipril 14 mg, idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: lattosio, crospovidone, magnesio ossido, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), macrogol 6000, ferro ossido (E172).

Indicazioni terapeutiche: «Femipres plus» è indicato come terapia di seconda linea per il trattamento dell'ipertensione essenziale. Questa combinazione fissa è indicata nei pazienti la cui pressione è stata stabilizzata con i singoli componenti somministrati nelle stesse proporzioni.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0378

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MXL Contin»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 287 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MXL CONTIN (morfina solfato) nelle forme, confezioni: 8 capsule a rilascio prolungato 30 mg, 8 capsule a rilascio prolungato 60 mg, 8 capsule a rilascio prolungato 90 mg, 8 capsule a rilascio prolungato 120 mg, 8 capsule a rilascio prolungato 150 mg, 8 capsule a rilascio prolungato 200 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«MXL Contin» 8 capsule a rilascio prolungato 30 mg;

A.I.C. n. 034096014/M (in base 10), 10JJWG (in base 32);

classe «C»;

«MXL Contin» 8 capsule a rilascio prolungato 60 mg;

A.I.C. n. 034096026/M (in base 10), 10JJWU (in base 32);

classe «C»;

«MXL Contin» 8 capsule a rilascio prolungato 90 mg;

A.I.C. n. 034096038/M (in base 10), 10JJX6 (in base 32);

classe «C»;

«MXL Contin» 8 capsule a rilascio prolungato 120 mg;

A.I.C. n. 034096040/M (in base 10), 10JJX8 (in base 32);

classe «C»;

«MXL Contin» 8 capsule a rilascio prolungato 150 mg;

A.I.C. n. 034096053/M (in base 10), 10JJXP (in base 32);

classe «C»;

«MXL Contin» 8 capsule a rilascio prolungato 200 mg;

A.I.C. n. 034096065/M (in base 10), 10JJY1 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Napp Laboratories Ltd, Cambridge Science Park, Milton Road Cambridge CB4 4GW Regno Unito.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Bard Pharmaceuticals LTD Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 4GW Regno Unito.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: morfina solfato mg 30, mg 60, mg 90, mg 120, mg 150 e mg 200;

eccipienti: olio idrogenato vegetale, polietilenglicole 6000, talco, magnesio stearato;

capsule: gelatina;

colorante della capsula: 30 mg: carminio indaco (E132), titanio biossido (E171); 60 mg: carminio indaco (E132), titanio biossido (E171), ossido di ferro (E172); 90 mg: eritrosina (E127), titanio biossido (E171), ossido di ferro (E172); 120 mg: carminio indaco (E132), titanio biossido (E171), ossido di ferro (E172); 150 mg: eritrosina (E127), carminio indaco (E132), titanio biossido (E171), ossido di ferro (E172); 200 mg: titanio biossido (E171), ossido di ferro (E172);

inchiostro per la stampa della sigla sulla capsula: shellac, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, dimetilpolisiloxano.

Indicazioni terapeutiche: remissione prolungata dei dolori gravi e intrattabili.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica speciale.

Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, Tabella I.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0379

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uniclar»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 288 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale UNICLAR (mometasone furoato) nelle forme, confezioni: spray nasale 0,05% 120 erogazioni 50 mcg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Uniclar» spray nasale 0,05% 120 erogazioni 50 mcg;

A.I.C. n. 0340006015 (in base 10), 10FSZZ (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., via Serio, 1, Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sono effettuati presso lo stabilimento della Schering Plough Labo N.V. Industriepark, 30 - Heist-op-den-Berg - Belgio, le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuate anche presso lo stabilimento della Schering Plough S.p.a., Officina farmaceutica, via F.lli Kennedy, 5, Comazzo (Lodi).

Composizione: ogni erogazione dosata libera contiene:

principio attivo: mometasone furoato 50 mcg/spruzzo;

eccipienti: cellulosa dispersibile BP 65 cps (cellulosa microcristallina e sodio carbossimetilcellulosa), glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, alcool feniletilico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Uniclar» spray nasale acquoso è indicato per il trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei ragazzi di almeno 12 anni di età.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0380

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinelon»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 289 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RINELON (mometasone furoato) nelle forme, confezioni: spray nasale 0,05% 120 erogazioni 50 mcg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Rinelon» spray nasale 0,05% 120 erogazioni 50 mcg;

A.I.C. n. 034055018 (in base 10), 10H8VB (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., via Lungo l'Ema, 7, Bagno a Ripoli (Firenze).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sono effettuati presso lo stabilimento della Schering Plough Labo N.V. Industriepark, 30 - Heist-op-den-Berg - Belgio, le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuate anche presso lo stabilimento della Schering Plough S.p.a., Officina farmaceutica via F.lli Kennedy, 5, Comazzo (Lodi).

Composizione: ogni erogazione dosata libera contiene:

principio attivo: mometasone furoato 50 mcg/spruzzo;

eccipienti: cellulosa dispersibile BP 65 cps (cellulosa microcristallina e sodio carbossimetilcellulosa), glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, alcool feniletilico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Rinelon» spray nasale acquoso è indicato per il trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei ragazzi di almeno 12 anni di età.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0381

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mistamine»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 290 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MISTAMINE (mizolastina) nelle forme, confezioni: 4 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister, 7 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister, 10 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister, 15 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister, 20 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister, 30 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister, 50 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister, 100 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister, 4 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore, 7 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore, 10 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore, 15 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore, 20 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore, 30 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore, 50 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore, 100 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore, e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997 e della legge n. 449/1997:

«Mistamine» 4 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034198010/M (in base 10), 10MNHU (in base 32);
classe «C»;

«Mistamine» 7 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034198022/M (in base 10), 10MNJ6 (in base 32);
classe «C»;

«Mistamine» 10 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034198034/M (in base 10), 10MNJL (in base 32);
classe «C»;

«Mistamine» 15 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034198046/M (in base 10), 10MNJY (in base 32);
classe «B»;
prezzo al pubblico di L. 13.600 compresa I.V.A.;

«Mistamine» 20 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034198059/M (in base 10), 10MNKC (in base 32);
classe «C»;

«Mistamine» 30 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034198061/M (in base 10), 10MNKF (in base 32);
classe «C»;

«Mistamine» 50 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034198073/M (in base 10), 10MNKT (in base 32);
classe «C»;

«Mistamine» 100 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in blister;
A.I.C. n. 034198085/M (in base 10), 10MNL5 (in base 32);
classe «C»;

«Mistamine» 4 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore;
A.I.C. n. 034198097/M (in base 10), 10MNLK (in base 32);
classe «C»;

«Mistamine» 7 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore;
A.I.C. n. 034198109/M (in base 10), 10MNLX (in base 32);
classe «C»;

«Mistamine» 10 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore;

A.I.C. n. 034198111/M (in base 10), 10MNLZ (in base 32);

classe «C»;

«Mistamine» 15 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore;

A.I.C. n. 034198123/M (in base 10), 10MNMC (in base 32);

classe «B»;

prezzo al pubblico L. 13.600 compresa I.V.A.;

«Mistamine» 20 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore;

A.I.C. n. 034198135/M (in base 10), 10MNMR (in base 32);

classe «C»;

«Mistamine» 30 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore;

A.I.C. n. 034198147/M (in base 10), 10MNN3 (in base 32);

classe «C»;

«Mistamine» 50 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore;

A.I.C. n. 034198150/M (in base 10), 10MNN6 (in base 32);

classe «C»;

«Mistamine» 100 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 10 mg in contenitore;

A.I.C. n. 034198162/M (in base 10), 10MNNL (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., via dell'Annunciata, 21, 20121 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento Synthelabo Group e Officina di Tours - Francia.

Composizione: 1 compressa rivestita con film a rilascio modificato contiene:

principio attivo: mizolastina 10 mg;

eccipienti: nucleo: olio di ricino idrogenato, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, acido tartarico, polividone, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche: la mizolastina è un antistaminico H_1 a lunga durata d'azione indicato per il trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti allergiche stagionali (febbre da fieno), delle riniti e congiuntiviti allergiche croniche e dell'orticaria.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0382

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primoxil plus»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 291 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRIMOXIL PLUS (moexipril, idroclorotiazide) nelle forme, confezioni: 14 compresse film rivestite da 7,5 mg, 14 compresse film rivestite da 15 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997 e della legge n. 449/1997:

«Primoxil plus» 14 compresse rivestite con film da 7,5 mg;

A.I.C. n. 033908017 (in base 10), 10BT9K (in base 32);

classe «A»;

prezzo al pubblico L. 13.700 compresa I.V.A.;

«Primoxil plus» 14 compresse rivestite con film da 15 mg;

A.I.C. n. 033908029 (in base 10), 10BT9X (in base 32);

classe «A»;

prezzo al pubblico L. 21.800 compresa I.V.A.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., via Certosa, 130, Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento Schwarz Pharma AG Alfred Nobel Strasse, 10 - 40789 Monheim Am Rhein (Germania).

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 7,5 e 15 mg contiene rispettivamente:

principi attivi: moexipril cloridrato 7,5 mg pari a moexipril 7 mg, idroclorotiazide 12,5;

principi attivi: moexipril cloridrato 15 mg pari a moexipril 14 mg, idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: lattosio, crospovidone, magnesio ossido, gelatina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), macrogol 6000, ferro ossido (E172).

Indicazioni terapeutiche: «Primoxil plus» è indicato come terapia di seconda linea per il trattamento dell'ipertensione essenziale. Questa combinazione fissa è indicata nei pazienti la cui pressione è stata stabilizzata con i singoli componenti somministrati nelle stesse proporzioni.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0383

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arkocapsule valeriana»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 292 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ARKOCAPSULE VALERIANA (polvere di radice di valeriana) nelle forme, confezioni: 50 capsule rigide 270 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Arkocapsule valeriana» 50 capsule rigide 270 mg;

A.I.C. n. 034239018/M (in base 10), 10NWKB (in base 32);

classe «C»;

Titolare A.I.C.: Laboratoires Arkopharma, Zone industrielle B. P. 28 - 06511 Carros Cedex (Francia).

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Laboratoires Arkopharma, Zone industrielle B. P. 28 - 06511 Carros Cedex (Francia).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: polvere di radice di valeriana 270 mg.

Indicazioni terapeutiche: medicinale a base di piante utilizzato per il trattamento sintomatico temporaneo di forme lievi di stressa e tensione nervosa e per favorire un sonno naturale.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0384

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estalis»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 293 del 22 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ESTALIS (estradiolo, noretisterone) nelle forme, confezioni: 8 cerotti transdermici da 50 mcg/24H + 250 mcg/24H, 24 cerotti transdermici da 50 mcg/24H + 250 mcg/24H e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Estalis» 8 cerotti transdermici 50 mcg/24H + 250 mcg/24H;

A.I.C. n. 034210017/M (in base 10), 10N071 (in base 32);

classe «C»;

«Estalis» 24 cerotti transdermici 50 mcg/24H + 250 mcg/24H;

A.I.C. n. 034210029/M (in base 10), 10N07F (in base 32);

classe «C»;

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rore S.p.a., via G. G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Produttore: la produzione, della specialità viene effettuata presso gli stabilimenti della Noven Pharmacetuicals Inc. 13300 S. W. 128 th Street Miami Florida 33186 USA e Noven Pharmaceuticals Inc. 11960 S. W. 144 Street Miami Florida 33186 USA il controllo viene effettuato presso lo stabilimento della Rhone Poulenc Pharmaceuticals Ltd - Lisbunny Industrial Estate Nenagh, Co Tipperary (Irlanda).

Composizione: 1 cerotto transdermico contiene:

principio attivo: 0,5 mg di estradiolo emiidratato equivalente a 0,48 mg di estradiolo e 4,8 mg di noretisterone acetato che rilasciano 50 mcg/in 24 ore di estradiolo e 250 mcg/in 24 ore di noretisterone acetato.

eccipienti: adesivi al silicone ed acrilici, povidone, acido oleico, glicole dipropilenico, il film di copertura è costituito da un film di laminato di poliestere.

Indicazioni terapeutiche: «Estasil» 50/250 è indicato per:

terapia sostitutiva in pazienti con sintomi di carenza estrogenica; prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale in donne con aumentato rischio di osteoporosi; la terapia è indicata per donne in menopausa di più di un anno; l'esperienza nel trattamento di donne di età superiore ai 65 anni è ancora limitata.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A0385

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25313 del 12 novembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unità di: Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di dodici dipendenti per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 9 febbraio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

Con decreto ministeriale n. 25314 del 12 novembre 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella

legge 5 giugno 1998, n. 176, è concessa in favore di un massimo di quattrocentotredici lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 25315 del 12 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto industrie, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 25119/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25316 del 12 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Venegono Superiore dal 31 dicembre 1996 ex Siai Marche, per il periodo dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 15 giugno 1998.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25317 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni farmoda di Baronchelli Andrea & C. con sede in Manerbio (Brescia) e unità in Manerbio (Brescia) per un massimo di ventisette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 settembre 1998 al 16 marzo 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 marzo 1999 al 16 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25318 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unità in Lanusei (Nuoro) per un massimo di ventiquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1998 al 14 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25319 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Friulcarne, con sede in Udine e unità in Udine e Basiliano (Udine) per un massimo di diciassette dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 agosto 1998 al 6 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25320 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telejonica, con sede in Misterbianco (Catania) e unità in Catania, per un massimo di quattordici dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1998 al 4 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25321 del 12 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e unità in Cantieri itineranti regione Lombardia, per un massimo di trentacinque dipendenti, Cantieri itineranti regione Trentino-Alto Adige per un massimo di tredici dipendenti.

È prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1997 all'8 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25362 del 13 novembre 1998:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ICROT - Gruppo Ilva dal 1° giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giungo 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

C.T. del 2 giugno 1998 - Monitoraggio favorevole.

Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva dal 1° giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giungo 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

C.T. del 14 ottobre 1998 - Monitoraggio favorevole.

Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva in liquidazione dal 1° giungo 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma, e unità di Elba (Livorno), Genova, Roma, Sesto San Giovanni (Milano) e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giungo 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

C.T. del 14 ottobre 1998 - Monitoraggio favorevole.

Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.S.M. - Gruppo Ilva dal 1° giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma e unità di Castel Romano/Roma, Genova e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giungo 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

C.T. del 14 ottobre 1998 - Monitoraggio favorevole.

Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva dal 1° giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva dal 1° giugno 1997, Iritecna S.p.a. in liquidazione, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

C.T. del 2 giugno 1998 - Monitoraggio favorevole.

Delibera C.I.P.E. 26 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25363 del 13 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli), e Teverola (Caserta), per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 9 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25364 del 13 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comil, con sede in Catania e unità in Catania per un massimo di ventisei dipendenti, Ragusa per un massimo di undici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato al provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazioni salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25366 del 13 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.V.T., con sede in San Giorgio Jonico (Taranto) e unità in Taranto per un massimo di venti dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 gennaio 1999 al 12 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato al provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazioni salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25369 del 18 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, con sede in Torino e unità in Torino uffici, per il periodo dal 16 settembre 1998 al 15 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1998 con decorrenza 16 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni termporane di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25377 del 24 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allison, con sede in Volta Mantovana (Mantova) e unità di Volta Mantovana (Mantova), per il periodo dal 30 settembre 1998 al 29 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 30 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni termporane di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25378 del 24 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla a r.l. Friulcarne, con sede in Udine e unità in Udine e Basiliano (Udine), per un massimo di diciassette dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1999 al 6 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A0282

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Collagna a r.l.», in Collagna, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto direttoriale 11 dicembre 1998 il dott. Donato Marchesano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Collagna a r.l.», con sede in Collagna (Reggio Emilia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 31 maggio 1998, in sostituzione del rag. Tiziano Scalabrini, dimissionario, a completamento della terna.

99A0357

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.